

Comune di Anela



## **Comune di Anela**

### **Provincia di Sassari**

**Via Pascoli n°5 07010 Anela**

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I.00237220900

Prot. n. 2014 DEL 10/09/2013

### **ORDINANZA N. 6 del 10/09/2013**

#### **IL SINDACO**

**VISTA** la segnalazione del Servizio Veterinario dell'ASL n.1 di SASSARI, Dipartimento di Prevenzione – Servizio Sanità Animale in data 06/09/2013 Prot. n. 387 con la quale viene segnalato che l'allevamento sito in località **ZANNARZU** agro del Comune di Anela con Codice Aziendale **IT004SS034** di proprietà de Sig. **FOIS ANTONIO** residente a Anela in LOC. TETILAI è stato diagnosticato un focolaio clinico di BLUE TONGUE.

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;  
**VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08.02.1954;  
**VISTA** la Legge 23 Gennaio 1968 n. 34 e successive modificazioni sulle malattie esotiche;  
**VISTA** la legge regionale 8 gennaio 1969, n. 1 e relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta n. 121 del 24 ottobre 1986;  
**VISTA** la Legge 23/12/78, n. 833 sulla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;  
**VISTA** la Legge 2 Giugno 1988 n. 218;  
**VISTO** il D.M. 20 Luglio 1989 n. 298;  
**VISTA** la Legge regionale 8 luglio 1985, n. 15;  
**VISTA** la Legge 22 febbraio 1994, n. 146;  
**VISTO** il Decreto 502/92 e successive modificazioni;  
**VISTO** il D.L.vo 31 Marzo 1998 n. 112;  
**VISTO** il D.L. vo 1 Settembre 1998 n. 333;  
**VISTO** il D.L.vo 22 Maggio 1999 n. 196;  
**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
**VISTA** la Direttiva 2000/75/CE del 20/11/2000 e D.Lgs. 9 luglio 2003 n. 225 di attuazione;  
**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1266/2007 del 26 ottobre 2000 e successive modifiche;  
**VISTO** il DAIS n. 54 del 21/10/2009;  
**VISTO** il DAIS n. 21 del 22 luglio 2013;

**RITENUTO** necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

#### **ORDINA**

Ad ognuno per quanto di propria competenza

- a) Il sequestro dell'allevamento;
- b) Il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie e categoria del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo;
- c) Il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;
- d) Il divieto di movimentazione di animali in provenienza dall'azienda e a destinazione della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione;
- e) Il ricovero degli animali, qualora sia possibile, in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso;
- f) Il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
- g) L'abbattimento degli animali che il Veterinario Ufficiale ritiene necessario esclusivamente per motivi di benessere animale;
- h) Deve essere effettuata una indagine epidemiologica del veterinario ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di rispettare e far rispettare la presente ordinanza;

Il proprietario, i Vigili Urbani, gli Agenti di Forza Pubblica, il Servizio veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

IL SINDACO  
F.to Dr. Giovanni Dettori

Copia della presente ordinanza è notificata al proprietario/detentore degli animali.

Inoltre è inviata a : Prefettura di SS – Servizio Veterinario ASL (SS) – Comando Stazione CC Bultei – Comando CC NAS (SS) – Comando Polizia Stradale (SS) – Comando Corpo Forestale V.A. (BONO) – Servizi Veterinari delle A. USL della RAS – Servizio prevenzione della RAS.